

**Ordinanza
sulla deduzione delle spese professionali
delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente
ai fini dell'imposta federale diretta**

Modifica del 21 agosto 2003

*Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 febbraio 1993¹ sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta è modificata come segue:

Appendice

L'appendice è modificata conformemente alla versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

21 agosto 2003

Dipartimento federale delle finanze:
Kaspar Villiger

¹ RS 642.118.1

Appendice
(art. 3)

Le deduzioni forfettarie secondo l'art. 3 ammontano per l'anno di calcolo 2004 a:

Spese di trasporto del veicolo privato (art. 5 cpv. 3)		Fr.
– bicicletta, ciclomotore, motoleggera ²	l'anno	700.—
– motocicletta ³	il km ⁴	–.40
– automobile	il km ⁵	–.65
Spese supplementari per pasti		
a. <i>Per i pasti presi fuori casa, rispettivamente in caso di lavoro a turni o notturno</i> (art. 6 cpv. 1 e 2)		
– deduzione intera	per ogni pasto principale rispettivamente al giorno l'anno	14.— 3000.—
– mezza deduzione	per ogni pasto principale rispettivamente al giorno l'anno	7.— 1500.—
b. <i>Per soggiorno fuori domicilio</i> (art. 9 cpv. 2)		
– deduzione intera	al giorno l'anno	28.— 6000.—
– deduzione parziale ⁶	al giorno l'anno	21.— 4500.—
Altre spese professionali (art. 7 cpv. 1)		
	3 % del salario netto, minimo l'anno massimo l'anno	1900.— 3800.—
Professione accessoria occasionale (art. 10)		
	20 % del reddito netto, minimo l'anno massimo l'anno	700.— 2200.—

² Cilindrata fino a 50 cm³, targa di controllo su fondo giallo.

³ Cilindrata oltre 50 cm³, targa di controllo su fondo bianco.

⁴ È salvo l'articolo 5 capoverso 4 (tariffa graduale delle deduzioni forfettarie in rapporto ai chilometri percorsi, deduzione per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno limitata alla deduzione massima accordata per pasti presi fuori casa).

⁵ È salvo l'articolo 5 capoverso 4 (tariffa graduale delle deduzioni forfettarie in rapporto ai chilometri percorsi, deduzione per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno limitata alla deduzione massima accordata per pasti presi fuori casa).

⁶ La deduzione parziale dev'essere applicata se, conformemente all'articolo 6 capoverso 2, per uno dei pasti principali è concessa soltanto la mezza deduzione.